

# Gazzetta ufficiale

## delle Comunità europee

19° anno n. C 223

23 settembre 1976

Edizione in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

### Sommario

#### I Comunicazioni

##### Commissione

Unità di conto europea ..... 1

Prezzi medi e prezzi medi ponderati dei tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione ..... 2

##### Corte di giustizia

Sentenza della Corte (seconda sezione), del 15 giugno 1976, nella causa 1/76: Ute Wack contro Commissione delle Comunità europee ..... 3

Causa 66/76: Ricorso della Confédération française démocratique du travail (CFDT), con sede in Parigi, contro il Consiglio delle Comunità europee, presentato il 14 luglio 1976 ..... 3

Causa 67/76: Ricorso del signor Antonio Marongiu contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 14 luglio 1976 ..... 4

Causa 68/76: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, presentato il 16 luglio 1976 ..... 5

Causa 69/76: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 1° giugno 1976, nella causa ditta Rolf H. Dittmeyer contro lo Hauptzollamt Hamburg-Waltershof ..... 5

Causa 70/76: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 1° giugno 1976, nella causa ditta Rolf H. Dittmeyer contro lo Hauptzollamt Hamburg-Waltershof ..... 6

Causa 71/76: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Parigi, con sentenza 13 luglio 1976, nella causa Jean Thieffry, residente in Parigi, contro il consiglio dell'ordine degli avvocati presso la Corte d'appello di Parigi .... 6

Causa 72/76: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla Corte di cassazione di Parigi, prima sezione civile, con sentenza 17 giugno 1976, nella causa Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz contro la vedova Charles Topfer, nata Henriette Dontenwill e altri ..... 7

## Sommario (seguito)

Causa 73/76: Ricorso del signor Mario Costacurta contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 23 luglio 1976 .....	7
Causa 74/76: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla pretura di Milano con ordinanza 25 giugno 1976, nella causa dinanzi ad essa pendente fra la SpA Jannelli & Volpi e la ditta Paolo Meroni e chiamata in giudizio dell'Ente nazionale cellulosa .....	8
Causa 75/76: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation di Bruxelles, con sentenza 16 giugno 1976, nella causa Kaucic Silvana e Kaucic Anna Maria contro l'Institut national d'assurances maladie-invalidité .....	9
Causa 76/76: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla Corte di cassazione del Regno del Belgio, con sentenza 16 giugno 1976, nella causa Di Paolo Silvana contro l'Office national de l'emploi .....	9
Causa 77/76: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla pretura di Abbiategrasso con ordinanza 16 luglio 1976, nella causa dinanzi ad essa pendente fra la ditta F.lli Cucchi e la AVEZ SpA .....	10
Causa 78/76: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Frankfurt/Main con ordinanza 10 giugno 1976, nella causa ditta Steinike und Weiling contro Repubblica federale di Germania .....	12
Causa 79/76: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht con ordinanza 29 giugno 1976, nella causa Carlo Fossi contro la Bundesknappschaft .....	12
Causa 80/76: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla High Court di Dublino con ordinanza 21 giugno 1976 nella causa North Kerry Milk Products Limited contro il ministro dell'agricoltura e della pesca .....	13
Causa 82/76: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht dell'Düsseldorf, con ordinanza 28 luglio 1976, nella causa Douwe Egberts GmbH contro Hauptzollamt Kleve .....	13
Causa 82/76: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht dell'Assia, con ordinanza 18 giugno 1976, nella causa ditta Farbwerke Hoechst AG contro Hauptzollamt Frankfurt/Main-West .....	14

---

## II Atti preparatori

.....

---

## III Informazioni

### Commissione

Bando di gara n. DK P 19 concernente la vendita di carni bovine disossate e congelate, immagazzinate dall'organismo d'intervento danese .....	16
Bando di gara n. I P 19 per la vendita di carni bovine disossate e congelate, immagazzinate dall'organismo d'intervento irlandese .....	23

---

Gare di appalto per lavori pubblici (direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva 72/277/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1972) .....	25
Procedura aperta .....	27
Procedure ristrette .....	32

## I

*(Comunicazioni)*

## COMMISSIONE

UNITÀ DI CONTO EUROPEA <sup>(1)</sup>

22 settembre 1976

Importo in moneta nazionale per 1 UCE:

Franco belga e lussemburghese:		Dollaro USA	1,11255
— mercato regolamentato	42,2352	Franco svizzero	2,74673
— mercato libero	43,8233	Peseta spagnola	75,3527
Marco tedesco	2,74824	Corona svedese	4,79264
Fiorino olandese	2,87241	Corona norvegese	5,96900
Sterlina inglese	0,648475	Dollaro canadese	1,08295
Corona danese	6,61403	Scudo portoghese	34,5623
Franco francese	5,43567	Scellino austriaco	19,4857
Lira italiana	940,324	Marco finlandese	4,29874
Sterlina irlandese	0,649272	Yen giapponese	319,298

<sup>(1)</sup> — Articolo 2, secondo capoverso, della decisione 75/250/CEE del Consiglio, del 21 aprile 1975, relativa alla definizione e conversione dell'unità di conto europea, utilizzata nella convenzione ACP-CEE di Lomé.

— Articolo 2, secondo capoverso, della decisione n. 3289/75/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1975, relativa alla definizione e conversione dell'unità di conto europea, per i bisogni del trattato CECA.

**Prezzi medi e prezzi medi ponderati dei tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione**

(stabiliti il 21 settembre 1976 in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70)

Tipi di vino e centri di commercializzazione	UC per grado/hl	Tipi di vino e centri di commercializzazione	UC per grado/hl
<b>R I</b>		<b>A I</b>	
Bastia	nessuna quotazione	Bordeaux	1,564
Béziers	1,869	Nantes	1,592
Montpellier	1,880	Bari	1,634
Narbonne	1,891	Cagliari	nessuna quotazione
Nîmes	1,823	Chieti	nessuna quotazione
Perpignan	1,949	Ravenna (Lugo, Faenza)	1,634
Asti	1,692	Trapani (Alcamo)	1,634
Firenze	nessuna quotazione	Treviso	nessuna quotazione
Lecce	nessuna quotazione	Prezzo medio ponderato	1,602
Pescara	1,400		UC/hl
Reggio Emilia	1,634	<b>A II</b>	
Treviso	nessuna quotazione	Rheinfalz (Oberhaardt)	29,34
Verona (per i vini locali)	1,779	Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione
Prezzo medio ponderato	1,761	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione <sup>(1)</sup>
<b>R II</b>		Prezzo medio ponderato	29,34
Bastia	nessuna quotazione	<b>A III</b>	
Brignoles	nessuna quotazione	Mosel-Rheingau	nessuna quotazione
Bari	1,692	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione <sup>(1)</sup>
Barletta	nessuna quotazione	Prezzo medio ponderato	—
Cagliari	nessuna quotazione		
Lecce	nessuna quotazione		
Taranto	nessuna quotazione		
Prezzo medio ponderato	1,692		
	UC/hl		
<b>R III</b>			
Rheinfalz-Rheinhessen (Hügelland)	26,06		

<sup>(1)</sup> Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2108/76.

## CORTE DI GIUSTIZIA

### SENTENZA DELLA CORTE

(seconda sezione)

del 15 giugno 1976

nella causa 1/76: Ute Wack contro Commissione delle Comunità europee <sup>(1)</sup>

*(Lingua processuale: il francese)*

Nella causa 1/76, Ute Wack (avvocato: Victor Biel) contro Commissione delle Comunità europee (agente: Joseph Griesmar), vertente, nell'attuale stadio del procedimento, sulla ricevibilità del ricorso proposto dalla ricorrente per ottenere «ex nunc» l'indennità di dislocazione, la Corte (seconda sezione), composta dai signori: H. Kutscher, presidente di sezione, P. Pescatore e M. Sørensen, giudici; avvocato generale: H. Mayras; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunciato, il 15 giugno 1976, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il ricorso è irricevibile.*
2. *Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa sostenute.*

---

<sup>(1)</sup> GU n. C 24 del 4. 2. 1976.

---

**Ricorso della Confédération française démocratique du travail (CFDT), con sede in Parigi, contro il Consiglio delle Comunità europee, presentato il 14 luglio 1976**

**(Causa 66/76)**

Il 14 luglio 1976, la Confédération française démocratique du travail (CFDT), con sede sociale in Parigi, 26, rue de Montholon — con l'avvocato Pierre Edouard Weil, del foro di Parigi, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avvocato Gaston Vogel, 30, rue Goethe — ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Consiglio delle Comunità europee.

Il ricorso è proposto contro la decisione del Consiglio delle Comunità europee 1° giugno 1976 (GU n. L 149 del 9. 6. 1976, pag. 12) con cui il Consiglio escludeva la CFDT dalle organizzazioni rappresentative dei lavoratori tra cui esso ripartiva i seggi del comitato consultivo, istituito dall'articolo 18 del trattato 18 aprile 1951 presso l'Alta Autorità della CECA; il rifiuto opposto dal segretario generale del Consiglio di presentare al Consiglio stesso le candidature della CFDT.

La ricorrente conclude che la Corte voglia statuire:

1. che la scelta delle organizzazioni rappresentative da parte del Consiglio va fatta sulla base di criteri obiettivi quali i risultati delle elezioni nell'ambito professionale;
2. che in caso di pluralismo non si può prescindere dalla nozione di maggiore rappresentatività optando per un sistema di compensazione non accettato liberamente dalle organizzazioni interessate;
3. che, quindi, la *Confédération française démocratique du travail* (CFDT) non poteva esser esclusa dalle organizzazioni rappresentative francesi a favore di tre altre meno rappresentative.

---

Ricorso del signor Antonio Marongiu contro la Commissione delle Comunità europee,  
presentato il 14 luglio 1976

(Causa 67/76)

Il 14 luglio 1976, il signor Antonio Marongiu, residente in Wezembeek-Oppem (Belgio) — con l'avvocato Edmond Lebrun, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avvocato Tony Bieber, 83, Bd. Grande-Duchesse Charlotte — ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. Annullare la decisione di reiezione del suo reclamo 19 dicembre 1975 e, in quanto occorra, la decisione 30 ottobre 1975 del signor J. Baxter, direttore del personale, avente ad oggetto i suoi diritti a pensione per il periodo 1° dicembre 1972 — 31 dicembre 1974.
  2. Statuire che la sua posizione relativamente al periodo 1° dicembre 1972 — 31 dicembre 1974 fu quella di comando nell'interesse del servizio.
  3. Condannare la Commissione a sanare retroattivamente la sua situazione statutaria sulla base di detta posizione di comando nell'interesse del servizio durante il periodo suindicato, in particolare per quanto concerne i diritti a pensione, l'anzianità nel servizio ed il grado, la promovibilità, l'avanzamento di scatto e la retribuzione.
  4. Condannare la Commissione al versamento della somma di 1 FB, con riserva di modifica in corso d'istanza, a titolo di risarcimento per la mancata sua iscrizione negli elenchi 1973-1974 dei promovibili al grado A 4 ed a motivo della sua erronea e sfavorevole classificazione negli elenchi 1975-1976 dei promovibili al grado A 4.
  5. Condannare la convenuta alle spese del giudizio.
-

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, presentato il 16 luglio 1976**

(Causa 68/76)

Il 16 luglio 1976, la Commissione delle Comunità europee — rappresentata dai suoi consiglieri giuridici signori Sven Ziegler e Jean Amphoux, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Mario Cervino, consigliere giuridico, bâtiment CFL, Place de la Gare — ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. Dichiarare che subordinando, a partire dal 25 ottobre 1975, l'esportazione negli altri Stati di patate di cui alla voce 07.01 A III b) della tariffa doganale comune alla presentazione di una dichiarazione d'esportazione vidimata in via preliminare dal FORMA, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi imposti dall'articolo del trattato CEE.
2. Condannare la Repubblica francese alle spese.

---

**Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 1° giugno 1976, nella causa ditta Rolf H. Dittmeyer contro lo Hauptzollamt Hamburg-Waltershof**

(Causa 69/76)

Con ordinanza 1° giugno 1976 (pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia il 19 luglio 1976) pronunziata nella causa Ditta Rolf H. Dittmeyer, con sede in Amburgo, contro lo Hauptzollamt Hamburg-Waltershof, il Bundesfinanzhof, VII sezione, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se la voce 20.06 della tariffa doganale comune debba interpretarsi nel senso che nella categoria tariffaria «frutti» possono includersi prodotti composti di parti di frutta, cui però fanno difetto quasi totalmente le caratteristiche che contraddistinguono quel determinato frutto e se in particolare rientrino nella voce doganale 20.06 prodotti composti da parti di arancia, che nella spremitura sono state estratte mescolate al succo e poi separate dal succo mediante filtratura, tenuto conto del fatto che detti resti non contengono più alcuna percentuale di polpa o di succo, bensì consistono essenzialmente di bucce delle rispettive logge e di fibre del mesocarpo (Albedo).
  2. In caso di soluzione negativa al punto 1: se la voce 23.06 della tariffa doganale comune vada intesa nel senso che il prodotto di cui sopra anche se in genere, come pure nel caso specifico, non viene usato come foraggio, va classificato sotto questa voce.
  3. In caso di soluzione negativa ai punti 1 e 2: se il prodotto, in applicazione della disposizione generale per la classificazione 5 (ora disposizione generale 4) possa venir classificato sotto una delle due voci summenzionate.
-

**Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 1° giugno 1976, nella causa ditta Rolf H. Dittmeyer contro lo Hauptzollamt Hamburg-Waltershof**

(Causa 70/76)

Con ordinanza 1° giugno 1976 (pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia il 19 luglio 1976) pronunciata nella causa Ditta Rolf H. Dittmeyer, con sede in Amburgo, contro lo Hauptzollamt Hamburg-Waltershof, il Bundesfinanzhof, VII sezione, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se la voce 08.10 della tariffa doganale comune debba interpretarsi nel senso che nella categoria tariffaria «frutti» possono includersi prodotti composti di parti di frutta, cui però fanno difetto quasi totalmente le caratteristiche che contraddistinguono quel determinato frutto e se in particolare rientrano nella voce doganale 08.10 prodotti composti da parti di arancia che nella spremitura sono state estratte mescolate al succo e poi separate dal succo mediante filtratura, tenuto conto del fatto che detti resti non contengono più alcuna percentuale di polpa o di succo, bensì consistono essenzialmente in bucce delle rispettive logge e di fibre del mesocarpo (Albedo).
2. In caso di soluzione negativa al punto 1: se la voce 23.06 della tariffa doganale comune vada intesa nel senso che il prodotto di cui sopra anche se in genere, come pure nel caso specifico, non viene usato come foraggio, va classificato sotto questa voce.
3. In caso di soluzione negativa ai punti 1 e 2: se il prodotto, in applicazione della disposizione generale per la classificazione 5 (ora disposizione generale 4) possa venir classificato sotto una delle due voci summenzionate.

---

**Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Parigi, con sentenza 13 luglio 1976, nella causa Jean Thieffry, residente in Parigi, contro il consiglio dell'ordine degli avvocati presso la Corte d'appello di Parigi**

(Causa 71/76)

Con sentenza 13 luglio 1976 (pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia il 19 luglio 1976), pronunciata nella causa Jean Thieffry, residente in Parigi contro il consiglio dell'ordine degli avvocati presso la Corte d'appello di Parigi, la Corte d'appello di Parigi ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se il fatto di esigere dal cittadino di uno Stato membro che desideri esercitare la professione di avvocato in un altro Stato membro, il diploma nazionale contemplato dalle leggi del paese di stabilimento, benché il diploma da lui ottenuto nel paese d'origine sia stato riconosciuto equivalente dalle autorità universitarie del paese di stabilimento e gli abbia consentito di sostenere l'esame di idoneità alla professione di avvocato — esame ch'egli ha superato — costituisca — in mancanza delle direttive contemplate dall'articolo 57, n. 1 e n. 2 del trattato di Roma — un ostacolo che eccede quanto sarebbe necessario per conseguire lo scopo disposizioni comunitarie di cui trattasi.

---



**Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla Corte di cassazione di Parigi, prima sezione civile, con sentenza 17 giugno 1976, nella causa Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz contro la vedova Charles Topfer, nata Henriette Dontenwill e altri**

(Causa 72/76)

Con sentenza 17 giugno 1976 (pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia il 19 luglio 1976) pronunciata nella causa Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz, con sede in Spira (Germania) contro la vedova Charles Topfer, nata Henriette Dontenwill, residente in Mulhouse, e altri, la Corte di cassazione di Parigi, prima sezione civile, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee una domanda di pronunzia pregiudiziale.

La Corte di cassazione sospende il giudizio fino a che la Corte di giustizia delle Comunità europee non si sia pronunciata, in via pregiudiziale, sull'interpretazione dell'articolo 52 del titolo IV del regolamento n. 3 del Consiglio della Comunità economica europea, e non abbia dichiarato se l'azione surrogatoria eventualmente attribuita, in forza di detta disposizione, all'ente previdenziale di uno Stato membro, in occasione di un infortunio subito da uno dei suoi iscritti nel territorio di un altro Stato membro, sia disciplinato — per quanto riguarda i suoi limiti e la ripartizione fra l'ente e l'iscritto, o i suoi aventi causa, dell'indennità posta a carico del responsabile dell'infortunio — dalle leggi dello Stato da cui dipende detto ente.

---

**Ricorso del signor Mario Costacurta contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 23 luglio 1976**

(Causa 73/76)

Il 23 luglio 1976 il signor Mario Costacurta, residente in Lussemburgo — con l'avvocato-procuratore domiciliatario Ernst Arendt, Centre Louvigny, Lussemburgo — ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. Dichiarare ricevibile il presente ricorso;
2. Accoglierlo;

a) *Principalmente:*

- dichiarare che la commissione giudicatrice e rispettivamente la Commissione, hanno violato l'articolo 6 dell'allegato 3 allo statuto;
- dichiarare che la commissione giudicatrice e rispettivamente la Commissione, hanno commesso uno sviamento di potere non riconoscendo al ricorrente un'esperienza professionale di livello equivalente ad un diploma universitario.

*Quindi:*

annullare la decisione adottata e rinviare la pratica alla Commissione.

b) *In subordine:*

- ammettere il ricorrente a provare con tutti i mezzi di diritto ed ispecie con prova testimoniale che la commissione giudicatrice del concorso ha divulgato la decisione adottata prima del termine dei suoi lavori;

- ammettere il ricorrente a provare con tutti i mezzi di diritto ed in particolare con prova testimoniale, indagine o perizia, che egli dispone d'una esperienza professionale di livello equivalente ad un diploma universitario;
- porre le spese a carico della convenuta.

**Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla pretura di Milano con ordinanza 25 giugno 1976, nella causa dinanzi ad essa pendente fra la SpA Jannelli & Volpi e la ditta Paolo Meroni e chiamata in giudizio dell'Ente nazionale cellulosa**

(Causa 74/76)

Con ordinanza 25 giugno 1976, (pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia il 26 luglio 1976), pronunciata nella causa SpA Jannelli & Volpi con sede in Milano e la ditta Paolo Meroni, con sede in Milano e l'ente nazionale cellulosa con sede in Roma, chiamata in giudizio, la pretura di Milano ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee i seguenti quesiti affinché si pronunci in via pregiudiziale:

1. Se costituisca una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione vietata dagli articoli 30 e seguenti del trattato CEE un sistema di sovvenzioni, ruotante intorno ad un ente di diritto pubblico e basato su una normativa interna, che (con riferimento al periodo di cui è causa) consenta agli editori nazionali di ricevere a prezzo agevolato la carta da giornale prodotta dalle sole cartiere nazionali, mentre la carta da giornale importata dai paesi membri può essere acquistata soltanto a prezzo pieno, non beneficiando essa di alcuna sovvenzione.
2. Se l'eventuale illegittimità, ai sensi dell'articolo 30 o di altra norma del trattato (Specie direttiva 70/50/CEE del 31 dicembre 1969) del sistema di sovvenzioni di cui sopra, tenuto conto del fatto che tale sistema è finanziato con contributi parafiscali applicati sui prodotti cartacei importati dagli altri paesi membri, renda a sua volta illegittimi tali contributi, limitatamente a quelli percepiti sui prodotti comunitari importati, in quanto il gettito relativo risulta destinato a finanziare un'attività contraria alle disposizioni del trattato e quindi illecita.
3. In caso di risposta affermativa ai quesiti di cui sopra, se la normativa degli articoli 30 e seguenti del trattato CEE sia direttamente applicabile e comporti pure un diritto soggettivo degli importatori di prodotti comunitari a chiedere la restituzione dei contributi corrisposti (indicando da quale termine iniziale il diritto debba decorrere).
4. In caso di risposta negativa ai quesiti precedenti, se il divieto di operare discriminazioni fiscali introdotto dall'articolo 95 del trattato, concerna pure la materia di contributi speciali che gravano sia le merci nazionali sia quelle importate, ed il cui gettito sia destinato ad enti pubblici minori diversi dallo Stato.
5. Se sussista una discriminazione vietata dall'articolo 95 del trattato CEE, nell'ipotesi in cui l'applicabilità dei contributi di cui sopra, sul prodotto nazionale (nella specie: carta da parati), avvenga in relazione ad una base imponibile costituita dal prezzo della sola carta considerata come materia prima, mentre la base imponibile per l'applicazione del contributo sul corrispondente prodotto importato risulti dal suo valore complessivo: intendendosi per valore complessivo del prodotto importato il costo del prodotto finito indicato in fattura (composto quindi dal costo della materia prima all'origine più il valore aggiunto) aumentato delle «spese di carico o di imbarco, di commissione, di assicurazione, di trasporto, ecc. fino al confine, anche se dette spese non sono comprese in tutto o in parte nella fattura del venditore».

6. Qualora dalla soluzione del quesito di cui sopra al punto n. 5, dovesse risultare come vietata l'applicazione di un contributo in modo discriminatorio a causa della più elevata base imponibile sulla quale è calcolato per i soli prodotti importati, se l'articolo 95 del trattato faccia sorgere in capo agli importatori di prodotti provenienti da paesi comunitari, il diritto soggettivo a chiedere la restituzione della parte di detto contributo pagato in eccedenza a partire dal 1° gennaio 1962 data di inizio della seconda tappa.

---

**Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation di Bruxelles, con sentenza 16 giugno 1976, nella causa Kaucic Silvana e Kaucic Anna Maria contro l'Institut national d'assurances maladie-invalidité**

(Causa 75/76)

Con sentenza 16 giugno 1976 (pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia il 28 luglio 1976), pronunciata nella causa Kaucic Silvana e Kaucic Anna Maria, residenti, rispettivamente, in Grimacco, Udine (Italia), e in Torino (Italia), contro l'Institut national d'assurances maladie-invalidité, con sede in Bruxelles, la Cour de cassation di Bruxelles, 3ª sezione, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se gli articoli 27, n. 1, e 28, n. 1 del regolamento del Consiglio del 25 settembre 1958, n. 3, relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti, impediscano all'ente previdenziale d'uno Stato membro di applicare le norme della propria legislazione concernenti il cumulo della prestazione dovuta in forza della predetta legislazione con una prestazione concessa in base alla legislazione d'uno Stato terzo, ed in particolare impediscano di applicare l'articolo 70, paragrafo 2, della legge belga 9 agosto 1963 al cumulo della prestazione dovuta dall'ente previdenziale belga con una prestazione dovuta dall'Austria, paese con il quale il Belgio non è legato da una convenzione bilaterale sulla previdenza sociale, ponendo precisamente l'ente previdenziale belga nell'impossibilità d'applicare il suddetto articolo 70, paragrafo 2, al calcolo dell'ammontare teorico della prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi d'assicurazione o periodi equivalenti, totalizzati secondo le modalità previste dall'articolo 27 del regolamento n. 3, fossero stati compiuti esclusivamente sotto la legislazione belga.

---

**Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla Corte di cassazione del Regno del Belgio, con sentenza 16 giugno 1976, nella causa Di Paolo Silvana contro l'Office national de l'emploi**

(Causa 76/76)

Con sentenza 16 giugno 1976 (pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia il 28 luglio 1976), pronunciata nella causa Di Paolo Silvana, residente in Saint-Josse-ten-Noode, contro l'Office national de l'emploi, con sede in Bruxelles, la Corte di cassazione del Regno del Belgio, III sezione, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

Quali siano il senso e la portata da attribuire, nell'articolo 71, n. 1, lettera b), ii, del regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 1408/71, alle parole «in cui

risiede o che ritorna in tale territorio» e, in particolare, quali siano i criteri da applicare per quanto riguarda le nozioni di residenza e di ritorno nel territorio dello Stato, ed in quale momento le relative condizioni debbano essere soddisfatte.

**Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla pretura di Abbiategrasso con ordinanza 16 luglio 1976, nella causa dinanzi ad essa pendente fra la ditta F.lli Cucchi e la AVEZ SpA**

(Causa 77/76)

Con ordinanza 16 luglio 1976 (pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia il 28 luglio 1976), pronunciata nella causa ditta F.lli Cucchi, con sede in Abbiategrasso contro AVEZ SpA, con sede in Milano, la pretura di Abbiategrasso ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee i seguenti quesiti affinché si pronunci in via pregiudiziale:

1. Se l'articolo 13, paragrafo 2, del trattato di Roma e l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3330/74 (relativo all'organizzazione comune del mercato dello zucchero) nonché l'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1009/67/CEE (sostituito dal precedente) debbono essere interpretati in modo da considerare vietata negli scambi dei prodotti di cui ai regolamenti CEE citati, fra gli Stati membri, l'applicazione di un onere pecuniario avente le seguenti caratteristiche:
  - a) è applicato con provvedimento di un'autorità nazionale su ogni quantitativo di zucchero sia di produzione nazionale sia importato;
  - b) il ricavato, incassato tramite un organismo pubblico, va ad esclusivo beneficio delle industrie saccarifere e dei produttori di barbabietole con sede nel territorio dello Stato che applica il contributo (vedi provvedimento CIP 22 giugno 1968 n. 1195 e successive variazioni);
  - c) rientra in un regime di aiuti per i quali esistono specifiche disposizioni previste dalla normativa comunitaria (vedi articolo 34 del regolamento n. 1009/67/CEE, articolo 38 del regolamento (CEE) n. 3330/74 e articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1487/76);
  - d) non è mai stato autorizzato da alcuna istituzione comunitaria né mai applicato con osservanza della procedura dell'articolo 41 del regolamento n. 1009/67/CEE dell'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 3330/74.
2. In caso di risposta affermativa al quesito n. 1, se il divieto di applicare l'onere pecuniario di cui sopra debba considerarsi operante a far tempo dall'entrata in vigore del regolamento n. 1009/67/CEE oppure a partire da altra data.
3. Se a far tempo dalla data in cui il divieto è divenuto operante, sia sorto in capo ai singoli operatori che hanno importato zucchero (o i prodotti di cui ai regolamenti CEE citati) dagli altri paesi membri del mercato comune, il diritto soggettivo di non pagare l'onere pecuniario di cui al quesito n. 1 e, conseguentemente, in caso di avvenuto pagamento, il diritto di chiederne la restituzione.
4. In ogni caso, considerato che il settore dello zucchero è, dal 1968, interamente assoggettato alla normativa agricola comunitaria (regolamento n. 1009/67/CEE ed ora regolamento (CEE) n. 3330/74) che riserva alle istituzioni della CEE una competenza normativa praticamente esclusiva se l'applicazione di un onere pecuniario avente le caratteristiche sopra descritte nel quesito n. 1 costituisca violazione dell'articolo 40, paragrafo 3, 2° comma, del trattato secondo cui l'organizzazione comune dei mercati

agricoli «deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori e consumatori della Comunità».

## II. *Relativamente al sovrapprezzo straordinario*

5. Se le violazioni della normativa comunitaria richiamata nei quesiti sopra elencati sussistano ugualmente qualora l'onere pecuniario, applicato contemporaneamente sia sullo zucchero di produzione nazionale sia per quello importato venga parzialmente percepito, per quanto riguarda lo zucchero importato dagli altri paesi membri della CEE, non in occasione del passaggio della frontiera ma bensì quando lo zucchero è ormai giacente presso le ditte importatrici oppure presso le imprese (commerciali ed industriali) che hanno acquistato lo zucchero di importazione da queste ultime.
6. Se le disposizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 3330/74 (in particolare quella degli articoli da 33 a 44) nonché le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 8 e da 38 a 43 del trattato di Roma alla luce dei principi generali del diritto cui devono informarsi la normativa e la giurisprudenza comunitarie, debbono essere interpretate in modo da considerare inammissibile e vietata l'applicazione di un onere pecuniario percepito tanto sullo zucchero nazionale quanto su quello importato, secondo i seguenti criteri:
  - a) è imposto con atto del governo nazionale senza avere ottenuto alcuna autorizzazione da parte delle istituzioni comunitarie;
  - b) è imposto al di fuori della procedura prevista dall'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 3330/74;
  - c) è imposto «una tantum» con criterio di straordinarietà;
  - d) è applicato con decorrenza immediata sullo zucchero giacente presso le imprese e, quindi, con effetti retroattivi, in quanto non consente alle imprese di operare alcuna scelta fra l'acquisto dello zucchero e la conseguente imposizione dell'onere, oppure la rinuncia all'acquisto dello zucchero e la conseguente esenzione dall'onere;
  - e) è imposto al momento del passaggio da una compagnia saccarifera all'altra, senza che sussistano i motivi di cui all'articolo 33 del regolamento n. 3330/74 che giustificano il ricorso ai provvedimenti da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 36 dello stesso regolamento;
  - f) è imposto con una dicitura equivoca «sovrapprezzo straordinario», mentre in sostanza si tratta della stessa imposizione definita «tassa di sfioramento sullo zucchero» che in precedenza è sempre stata applicata direttamente con provvedimenti comunitari (vedi regolamento (CEE) n. 769/68 del Consiglio; regolamento (CEE) n. 1344/71 della Commissione o quantomeno autorizzato dalle istituzioni comunitarie (vedi regolamento (CEE) n. 834/74 per il quale è intervenuta la sentenza in causa 23/75 (Rej Soda).
7. Se le disposizioni comunitarie sopra elencate abbiano fatto sorgere in capo agli imprenditori assoggettabili, secondo la normativa nazionale, all'onere pecuniario di cui sopra, il diritto soggettivo di non pagare tale onere (e di ripeterlo in caso di avvenuto pagamento) sulle giacenze di zucchero sia di produzione nazionale sia importato, presso di essi esistenti, oppure se tale diritto soggettivo di non pagare (e di ripetere quanto eventualmente pagato) valga quantomeno limitatamente ai quantitativi di zucchero importati dai paesi membri della CEE e giacenti presso le ditte direttamente importatrici oppure presso le altre ditte (commerciali e industriali) acquirenti di queste ultime.
8. Se in base alle disposizioni comunitarie di cui al precedente quesito n. 6 ed alla luce dei principi generali dei diritti cui debbono ispirarsi la normativa e la giurisprudenza comunitarie, possa considerarsi legittimo che una categoria di cittadini venga assoggettata, in via retroattiva, ad un onere pecuniario i cui proventi vadano a favore di altre categorie di cittadini con i quali i primi hanno diritti di interessi in ordine economico e commerciale.

**Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Frankfurt/Main con ordinanza 10 giugno 1976, nella causa ditta Steinike und Weinlig contro Repubblica federale di Germania**

(Causa 78/76)

Con ordinanza 10 giugno 1976 (pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia il 2 agosto 1976) pronunziata nella causa ditta Steinike und Weinlig, con sede in Amburgo, contro la Repubblica federale di Germania, rappresentata dall'Ufficio federale per l'alimentazione e le foreste, Francoforte sul Meno, il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno — (1<sup>a</sup> sezione — ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- a) Se l'articolo 93 del trattato CEE osti a che un giudice nazionale chieda una pronunzia pregiudiziale vertente sull'articolo 92 dello stesso trattato e quindi decida sull'applicazione di questa disposizione.
- b) Se coi termini «... imprese o ... produzioni...» nel senso di cui all'articolo 92 del trattato CEE vada intesa soltanto un'attività privata ovvero anche un'azienda di diritto pubblico senza scopo di lucro.
- c) Se la nozione di «aiuti concessi dagli Stati» comprenda pure l'ipotesi in cui lo stesso ufficio pubblico ottiene aiuti attraverso lo Stato ovvero imprese private.
- d) Se il concetto di aiuto come assegnazione di un vantaggio gratuito comprenda pure l'ipotesi di cui il beneficiario dell'aiuto stesso non è l'impresa privata, ma l'ufficio pubblico e se la gratuità sussista pure nell'ipotesi in cui il contributo della singola impresa è irrilevante rispetto alla somma complessiva.
- e) Se sussista alterazione della concorrenza e pregiudizio per gli scambi tra Stati membri nell'ipotesi in cui la ricerca di mercato e l'attività pubblicitaria svolta da un ufficio pubblico siano esercitate all'interno e all'estero anche da parte di analoghe istituzioni in altri paesi della Comunità.
- f) Se si abbia una tassa d'effetto equivalente ex articolo 9, n. 1, 12, 13, n. 2, del trattato CEE, nell'ipotesi in cui la tassa non venga applicata sui prodotti importati, bensì sulla trasformazione di questi.
- g) Se sussista discriminazione ai sensi dell'articolo 95 del trattato, nell'ipotesi in cui «ai prodotti di altri Stati membri» non si applicano tasse all'importazione ma solo al momento della trasformazione.

---

**Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht con ordinanza 29 giugno 1976, nella causa Carlo Fossi contro la Bundesknappschaft**

(Causa 79/76)

Con ordinanza 29 giugno 1976 (pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia il 6 agosto 1976) pronunziata nella causa Carlo Fossi, residente in Firenze, contro la Bundesknappschaft (Cassa mutua federale dei minatori), con sede in Bochum, il Bundessozialgericht — V<sup>a</sup> sezione — ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se un cittadino italiano, che risieda in Italia e che non abbia mai né abitato né lavorato sul territorio della Repubblica federale di Germania o di Berlino-Ovest, vada equiparato, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento n. 3 e dell'articolo 3, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71, ad un cittadino tedesco nell'applicazione del paragrafo 108 c del Reichs-knappschaftsgesetz (Legge del Reich tedesco concernente la previdenza sociale dei minatori per quanto riguarda periodi assicurativi maturati prima del 1945 presso la Reichs-knappschaft (Cassa mutua del Reich tedesco per i minatori) a norma del diritto del Reich tedesco, ma non nel territorio dell'attuale Repubblica federale di Germania o di Berlino-Ovest.

---

**Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla High Court di Dublino con ordinanza 21 giugno 1976 nella causa North Kerry Milk Products Limited contro il ministro dell'agricoltura e della pesca**

(Causa 80/76)

Con ordinanza 21 giugno 1976 (pervenuta alla cancelleria della Corte di giustizia il 13 agosto 1976), pronunciata nella causa North Kerry Milk Products Limited, con sede in Dublino (Irlanda), contro il ministro dell'agricoltura e della pesca, la High Court di Dublino ha sottoposto in via pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione, che comporta l'interpretazione degli articoli 4 e 6 del regolamento (CEE) del Consiglio 30 luglio 1968, n. 1134 <sup>(1)</sup> «che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune», nonché dell'articolo 4 del regolamento (CEE) della Commissione del 24 aprile 1970, n. 756 <sup>(2)</sup>, «relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato trasformato per la fabbricazione di caseina e di caseinati»:

Se l'importo dell'aiuto spettante all'attrice debba essere calcolato in base:

- a) al rapporto di cambio fra sterlina irlandese e unità di conto vigente alla data della fabbricazione della caseina o dei caseinati, oppure
- b) al rapporto di cambio fra sterlina irlandese e unità di conto vigente alla data della vendita della caseina o dei caseinati.

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 188 del 10. 8. 1968, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 91 del 25. 4. 1970, pag. 28.

---

**Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht di Düsseldorf, con ordinanza 28 luglio 1976, nella causa Douwe Egberts GmbH contro Hauptzollamt Kleve**

(Causa 81/76)

Con ordinanza 28 luglio 1976 (pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia il 13 agosto 1976), pronunciata nella causa Douwe Egberts GmbH, con sede in Kleve, contro Hauptzollamt Kleve, la IV<sup>a</sup> sezione del Finanzgericht di Düsseldorf ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se nel 1969 fosse conciliabile con l'articolo 95, n. 1, del trattato CEE l'applicazione agli estratti di caffè allo stato solido importati nella Repubblica federale di Germania dagli altri Stati membri dell'aliquota di 13 o 13,65 DM/kg, corrispondente all'aliquota prevista per il caffè torrefatto moltiplicato per il coefficiente 2,88, contemplata dal paragrafo 2, n. 5 e n. 6 della legge sull'imposta sul caffè 30 luglio 1953 (BGBl I, pag. 708) nella versione di cui all'articolo 1, n. 3, della seconda legge di emendamento delle disposizioni fiscali sul caffè 17 dicembre 1968 (BGBl I, pag. 1334), mentre gli imprenditori nazionali, che producevano estratti di caffè da caffè torrefatto importato, dovevano versare per i 2,5 kg di caffè torrefatto necessari (tenuto conto del ricavato medio allora realizzabile del 40 %) per ottenere 1 kg di estratto di caffè allo stato solido, un'imposta globale di 11,25 o di 11,87 DM.
2. In caso negativo, in base a quali elementi vadano calcolate le aliquote da applicarsi ed in quale ambito debbano rimanere onde essere conformi alle esigenze poste dall'articolo 95, n. 1, del trattato.

---

**Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht dell'Assia, con ordinanza 18 giugno 1976, nella causa ditta Farbwerke Hoechst AG contro Hauptzollamt Frankfurt/Main-West**

(Causa 82/76)

Con ordinanza 18 giugno 1976 (pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia il 13 agosto 1976), pronunziata nella causa ditta Farbwerke Hoechst AG, con sede in Frankfurt/Main, contro Hauptzollamt Frankfurt/Main-West, la VII<sup>a</sup> sezione del Finanzgericht dell'Assia ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'articolo 2, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 803/68 — a norma del quale due persone sono considerate associate in affari se, fra l'altro, una di esse possiede un interesse qualunque negli affari o nei beni dell'altra — debba applicarsi anche all'associazione in affari di cui all'articolo 3, n. 7, lettera b) dello stesso regolamento.
2. In caso negativo: quali siano i criteri di identificazione dell'associazione in affari ai sensi dell'articolo 5, n. 7, lettera b) del regolamento n. 803/68.
3. In caso di soluzione affermativa della questione sub 1): se dia vita a una siffatta associazione in affari (articolo 2, n. 2, del regolamento n. 803/68) un accordo mediante il quale un fornitore estero concede a un compratore nazionale in primo luogo il diritto di distribuire, contro pagamento di un corrispettivo, un dato prodotto entro un determinato territorio e in secondo luogo il diritto di fabbricare egli stesso, senza versare alcun ulteriore corrispettivo, il prodotto importato secondo un procedimento brevettato e utilizzando due prodotti base brevettati che egli si impegna ad acquistare dal suddetto fornitore.
4. In caso affermativo: se ciò valga anche nell'ipotesi in cui il compratore non faccia uso del diritto di fabbricare detto prodotto.
5. In caso affermativo: se le espressioni «rappresentante esclusivo» e «concessionario unico» di cui all'articolo 2, n. 1, lettera a) del regolamento (CEE) della Commissione n. 1788/69 abbiano il medesimo significato.
6. In caso negativo: se per «concessionario unico» debba intendersi anche colui che ottiene dal titolare di un brevetto il diritto di fabbricare la merce di cui trattasi secondo il procedimento brevettato.



- 
7. In caso di soluzione affermativa della questione sub 5): se un accordo mediante il quale vengono concessi in primo luogo, dietro pagamento di un corrispettivo, diritti di distribuzione relativamente a un determinato territorio, nonché, a titolo gratuito, il diritto di fabbricare il prodotto importato — diritto di cui non viene fatto uso — ecceda l'ambito di un rapporto di rappresentanza esclusiva.
  8. In caso affermativo: se i supplementi da applicare al valore in dogana della merce in conformità all'articolo 3, n. 1, del regolamento n. 803/68 vadano calcolati in base al prezzo d'acquisto del marchio, ceduto come «marchio non utilizzato» da una terza persona — e in tale ipotesi su quante future operazioni d'importazione tale prezzo vada suddiviso — oppure secondo percentuali fisse del ricavato della vendita.
  9. In quest'ultimo caso: in base a quali criteri debbano essere fissate tali percentuali (grado di notorietà del marchio; suo valore di semplice contrassegno).
-

## III

*(Informazioni)*

## COMMISSIONE

**Bando di gara n. DK P 19 concernente la vendita di carni bovine disossate e congelate, immagazzinate dall'organismo d'intervento danese**

1. L'organismo d'intervento danese vende circa 2 705 tonnellate di carni bovine disossate congelate:
  - 800 tonnellate di «udbenede forfjerdinger uden bryst og slag»,
  - 500 tonnellate di «bryst og slag»,
  - 250 tonnellate di «udbenede bagfjerdinger uden fileter og mørbrad»,
  - 50 tonnellate di «mørbrad»,di cui 1 600 tonnellate provenienti da «ungtyre» di qualità I;
  - 238 tonnellate di «udbenede forfjerdinger uden bryst og slag»,
  - 269 tonnellate di «bryst og slag»,
  - 402 tonnellate di «udbenede bagfjerdinger uden fileter og mørbrad»,
  - 22 tonnellate di «mørbrad»,di cui 931 tonnellate provenienti da «køer» di qualità I;
  - 69 tonnellate di «udbenede forfjerdinger uden bryst og slag»,
  - 45 tonnellate di «bryst og slag»,
  - 55 tonnellate di «udbenede bagfjerdinger uden filetere og mørbrad»,
  - 5 tonnellate di «mørbrad»,di cui 174 tonnellate provenienti da «tyre prima».
2. Questi prodotti sono venduti secondo le regole di cui al bando generale di gare periodiche <sup>(1)</sup>.

Le carni bovine poste in vendita sono state immagazzinate prima del 1° dicembre 1975 per quanto concerne le «køer» e prima del 1° maggio 1976 per gli «ungtyre».

L'elenco delle partite figura nell'allegato.
3. Possono essere prese in considerazione soltanto le offerte pervenute all'«EF-Direktoratet» entro e non oltre le ore 12 del 4 ottobre 1976.

---

<sup>(1)</sup> GU n. C 196 del 21. 8. 1976, pag. 12.

## ANNEXE A — ANNEX A — ANHANG A — BILAG A — ALLEGATO A — BIJLAGE A

Liste des lots de viande bovine désossée stockée dans les entrepôts suivants

List of lots of frozen boned beef stored in the following warehouses

Aufstellung der Partien von entbeintem Rindfleisch, die in den nachfolgenden Kühllhäusern lagern

Fortegnelse over partier af frosset udbenet oksekød, der er oplagret følgende steder

Elenco delle partite di carni bovine disossate e immagazzinate nei seguenti depositi

Lijsten van de partijen rundvlees zonder been in de onderstaande vrieshuizen

Les quantités sont exprimées en tonnes au moment de la mise en stock.

Quantities are expressed in metric tons at the time of placing in stock.

Die Mengen sind in Tonnen Einlagerungsgewicht angegeben.

Mængderne udtrykkes i tons på oplagringstidspunktet.

Quantitativi espressi in tonnellate al momento dell'immagazzinamento.

Het gewicht bij inslag van de partijen is aangegeven in tonnen.

Viande bovine désossée provenant des ungtire de première qualité.

Boned beef from first quality ungtire.

Entbeintes Rindfleisch von ungtire erster Qualität.

Udbenet oksekød af ungtire af første kvalitet.

Carni bovine disossate provenienti da ungtire di qualità I.

Rundvlees zonder been, afkomstig van ungtire van de eerste kwaliteit.

Nom et adresse de l'entrepôt Name and address of warehouses Name und Anschrift des Kühllhauses Oplagringsstedets navn og adresse Nome e indirizzo del deposito Naam en plaats van opslag	Caparaçon Plate, Flank and Brisket Fleisch- u. Knochendünnung Slag og Bryst Caparaçon Flank	Quartiers avant Forequarters Vorderviertel Forfjerdinger Quarti anteriori Voorvoeten	Filets Tenderloin Filets Mørbrad Filetti Filet	Quartiers arrière Hindquarters Hinterviertel Bagfjerdinger Quarti posteriori Achtervoeten
Agricold A/S, Frankrigskaj, 6700 Esbjerg	75	100	15	50
Danexim A/S, 6330 Padborg	25	40	—	—
Det danske Kølehus A/S, Islands Brygge, 2300 København S	50	80	5	25
Frigoscandia A/S, Kanalholmen 25-29, 2650 Hvidovre	200	270	10	60
Midtjysk Cold Stores A/S, Nordhavnsgrde, 8000 Århus C	25	40	5	25

Nom et adresse de l'entrepôt Name and address of warehouses Name und Anschrift des Kühlhauses Oplagingsstedets navn og adresse Nome e indirizzo del deposito Naam en plaats van opslag	Caparaçon Plate, Flank and Brisket Fleisch- u. Knochendünnung Slag og Bryst Caparaçon Flank	Quartiers avant Forequarters Vorderviertel Forfjerdinger Quarti anteriori Voorvoeten	Filets Tenderloin Filets Mørbrad Filetti Filet	Quartiers arrière Hindquarters Hinterviertel Bagfjerdinger Quarti posteriori Achtervoeten
Nordjysk Cold Stores A/S, Havnen, 9000 Ålborg	25	50	—	40
I/S Padborg Cold Stores, Industrivej 3, 6330 Padborg	50	100	5	25
Sydjysk Cold Stores A/S, Havnen, 6000 Kolding	50	120	10	25
I alt	500	800	50	250

## ANNEXE B — ANNEX B — ANHANG B — BILAG B — ALLEGATO B — BIJLAGE B

Liste des lots de viande bovine désossée stockée dans les entrepôts suivants

List of lots of frozen boned beef stored in the following warehouses

Aufstellung der Partien von entbeintem Rindfleisch, die in den nachfolgenden Kühlhäusern lagern

Fortegnelse over partier af frosset udbenet oksekød, der er oplagret følgende steder

Elenco delle partite di carni bovine disossate e immagazzinate nei seguenti depositi

Lijsten van de partijen rundvlees zonder been in de onderstaande vrieshuizen

Les quantités sont exprimées en tonnes au moment de la mise en stock.

Quantities are expressed in metric tons at the time of placing in stock.

Die Mengen sind in Tonnen Einlagerungsgewicht angegeben.

Mængderne udtrykkes i tons på oplagringstidspunktet.

Quantitativi espressi in tonnellate al momento dell'immagazzinamento.

Het gewicht bij inslag van de partijen is aangegeven in tonnen.

Viande bovine désossée provenant des kør de première qualité.

Boned beef from first quality kør.

Entbeintes Rindfleisch von kør erster Qualität.

Udbenet oksekød af kør af første kvalitet.

Carni bovine disossate provenienti da kør di qualità I.

Rundvlees zonder been, afkomstig van Kør van de eerste kwaliteit.

Nom et adresse de l'entrepôt Name and address of warehouses Name und Anschrift des Kühlhauses Oplagringsstedets navn og adresse Nome e indirizzo del deposito Naam en plaats van opslag	Caparaçon Plate, Flank and Brisket Fleisch- u. Knochen dünnung Slag og Bryst Caparaçon Flank	Quartiers avant Forequarters Vorderviertel Forfjerdinger Quarti anteriori Voorvoeten	Filets Tenderloin Filets Mørbrad Filetti Filet	Quartiers arrière Hindquarters Hinterviertel Bagfjerdinger Quarti posteriori Achtervoeten
Agricold A/S, Frankrigskaj, 6700 Esbjerg	0,9	0,5	—	—
Bellinge Frysehus A/S, Kratholmsvej 6, 5260 Hjallesø	12,4	14,0	1,4	21,5
Det danske Kølehus A/S, Islands Brygge, 2300 København S	18,5	20,0	1,6	23,0
Danexim A/S, 6330 Padborg	4,7	5,5	—	—
Frigoscandia A/S, Kanalholmen 25-29, 2650 Hvidovre	58,6	18,0	3,3	93,5
Frysehuset Thy I/S, Industrivangen 27-29, 7730 Høstholm	2,7	5,5	1,0	11,5

Nom et adresse de l'entrepôt Name and address of warehouses Name und Anschrift des Kühlhauses Oplagringsstedets navn og adresse Nome e indirizzo del deposito Naam en plaats van opslag	Caparaçon Plate, Flank and Brisket Fleisch- u. Knochendünnung Slag og Bryst Caparaçon Flank	Quartiers avant Forequarters Vorderviertel Forfjerdinger Quarti anteriori Voorvoeten	Filets Tenderloin Filets Mørbrad Filetti Filet	Quartiers arrière Hindquarters Hinterviertel Bagfjerdinger Quarti posteriori Achtervoeten
Frysehuset OEAS, 8900 Randers	37,0	38,5	3,2	48,5
Fyns Cold Stores A/S, 5000 Odense	3,0	3,5	—	4,5
I/S Padborg Cold Stores, Industrivej 3, 6330 Padborg	41,5	49,0	—	1,5
Interfrost A/S, Transitvej, 6330 Padborg	4,7	5,5	0,5	8,0
Midtjydsk Cold Stores A/S, Nordhavnsvej, 8000 Århus C	1,5	—	—	—
Nordcold A/S, 9500 Hobro	23,5	30,5	4,0	56,0
Nordjydsk Cold Stores A/S, Havnen, 9000 Ålborg	—	—	0,5	—
NV Slagelse Andelsslagteri, 4200 Slagelse	13,0	13,0	1,0	17,0
Sydjydsk Cold Stores, Havnen Nord, 6000 Kolding	11,0	—	—	13,0
Thorcold, Thorbjørn Christensen A/S, Havnen, 8500 Grenå	5,0	—	—	28,5
Vejle Fryse- og Kølehus A/S, Ellehammersvej, 7100 Vejle	2,0	2,5	2,5	34,0
Åbenrå Frysehus, 6200 Åbenrå	11,0	14,0	1,0	14,0
Nyborg Lynfrost A/S, Storebæltsvej, 5800 Nyborg	2,5	—	0,5	6,0
Frigoscandia A/S, 6600 Vejen	15,5	18,0	1,5	21,5
I alt	269	238	22	402

## ANNEXE C — ANNEX C — ANHANG C — BILAG C — ALLEGATO C — BIJLAGE C

Liste des lots de viande bovine désossée stockée dans les entrepôts suivants

List of lots of frozen boned beef stored in the following warehouses

Aufstellung der Partien von entbeintem Rindfleisch, die in den nachfolgenden Kühllhäusern lagern

Fortegnelse over partier af frosset udbenet oksekød, der er oplagret følgende steder

Elenco delle partite di carni bovine disossate e immagazzinate nei seguenti depositi

Lijsten van de partijen rundvlees zonder been in de onderstaande vrieshuizen

Les quantités sont exprimées en tonnes au moment de la mise en stock.

Quantities are expressed in metric tons at the time of placing in stock.

Die Mengen sind in Tonnen Einlagerungsgewicht angegeben.

Mængderne udtrykkes i tons på oplagringstidspunktet.

Quantitativi espressi in tonnellate al momento dell'immagazzinamento.

Het gewicht bij inslag van de partijen is aangegeven in tonnen.

Viande bovine désossée provenant de »tyre prima«.

Boned beef from »tyre prima«.

Entbeintes Rindfleisch von »tyre prima«.

Udbenet oksekød af tyre prima.

Carni bovine disossate provenienti »tyre prima«.

Rundvlees zonder been, afkomstig van »tyre prima«.

Nom et adresse de l'entrepôt Name and address of warehouses Name und Anschrift des Kühllhauses Oplagringsstedets navn og adresse Nome e indirizzo del deposito Naam en plaats van opslag	Caparaçon Plate, Flank and Brisket Fleisch- u. Knochendünnung Slag og Bryst Caparaçon Flank	Quartiers avant Forequarters Vorderviertel Forfjerdinger Quarti anteriori Voorvoeten	Filets Tenderloin Filets Mørbrad Filetti Filet	Quartiers arrière Hindquarters Hinterviertel Bagfjerdinger Quarti posteriori Achtervoeten
Det danske Kølehus A/S, Islands Brygge, 2300 København S	5,0	13,0	0,5	10,0
Frigoscandia A/S, Kanalholmen 25-29, 2650 Hvidovre	25,0	37,0	3,0	25,0
I/S Padborg Cold Stores, Industrivej 3, 6330 Padborg	4,0	4,0	0,3	5,0
Midjydsk Cold Stores A/S, Nordhavns-gade, 8000 Århus C	5,0	5,0	0,5	6,0

Nom et adresse de l'entrepôt Name and address of warehouses Name und Anschrift des Kühlhauses Oplagringsstedets navn og adresse Nome e indirizzo del deposito Naam en plaats van opslag	Caparaçon Plate, Flank and Brisket Fleisch- u. Knochendünnung Slag og Bryst Caparaçon Flank	Quartiers avant Forequarters Vorderviertel Forfjerdinger Quarti anteriori Voorvoeten	Filets Tenderloin Filets Mørbrad Filetti Filet	Quartiers arrière Hindquarters Hinterviertel Bagfjerdinger Quarti posteriori Achtervoeten
Nordjydsk Cold Stores A/S, Havnen, 9000 Alborg	5,0	9,0	0,5	6,0
Sydjydsk Cold Stores A/S, Navnen Nord, 6000 Kolding	1,0	1,0	0,2	3,0
I alt	45,0	69,0	5,0	55,0



**Bando di gara n. I P 19 per la vendita di carni bovine disossate e congelate, immagazzinate dall'organismo d'intervento irlandese**

1. L'organismo d'intervento irlandese vende circa 2 849 tonnellate di carni bovine disossate e congelate descritte in appresso:

- 35 tonnellate di «fillets»,
- 250 tonnellate di «insides»,
- 283 tonnellate di «outsides»,
- 137 tonnellate di «knuckles»,
- 221 tonnellate di «rumps»,
- 314 tonnellate di «shins and shanks»,
- 587 tonnellate di quarti anteriori disossati, esclusi i «cube rolls»,
- 98 tonnellate di «cube rolls»,
- 283 tonnellate di «plates and flanks»,
- 216 tonnellate di «brisket»,

di cui 2 734 tonnellate provenienti da animali delle categorie «Steers 1 e 2» e «Heifers 2»;

- 3,2 tonnellate di «fillets»,
- 6,5 tonnellate di quarti posteriori disossati, esclusi i «fillet» e «striploin»,
- 77,3 tonnellate di quarti anteriori, esclusi di «cuberolls»,
- 10,1 tonnellate di «cube rolls»,
- 13,0 tonnellate di «plates and flanks»,
- 4,8 tonnellate di «brisket»,

di cui 114,9 tonnellate provenienti da animali della categoria «Cows 1».

2. Questi prodotti sono venduti secondo le regole di cui al bando generale di gare periodiche <sup>(1)</sup>.

Le carni bovine sono state immagazzinate prima del 29 febbraio 1976.

L'elenco delle partite figura nell'allegato.

3. Possono essere prese in considerazione soltanto le offerte pervenute al «Department of Agriculture and Fisheries» entro e non oltre le ore 12 del 4 ottobre 1976.

---

<sup>(1)</sup> GU n. C 196 del 21. 8. 1976, pag. 12.

## ANNEXE — ANHANG — ALLEGATO — BIJLAGE — ANNEX — BILAG

Liste des lots de viande bovine désossée, congelée, stockée dans les entrepôts suivants

Aufstellung des gefrorenen Rindfleisches ohne Knochen, das in den nachfolgenden Kühllhäusern lagert

Elenco delle partite di carni bovine disossate, congelate e immagazzinate nei depositi sotto indicati

Lijst van de partijen bevroren rundvlees zonder been die in de onderstaande vrieshuizen zijn opgeslagen

List of lots of frozen boned beef stored in the following warehouses

Fortegnelse over partier af frosset udbenet oksekød, der er oplagret følgende steder

Les quantités sont exprimées en tonnes au moment de la mise en stock

Die Mengen sind in Tonnen Einlagerungsgewicht angegeben

I quantitativi sono espressi in tonnellate all'atto dell'immagazzinamento

Het gewicht bij inslag van de partijen is aangegeven in tonnen

Quantities are expressed in metric tons at the time of placing in stock

Mængderne udtrykkes i tons på oplagringstidspunktet

(metric tons)

Produits — Erzeugnisse — Prodotti — Produkten — Products — Produkt	Entrepôts — Kühllhäuser — Depositi frigoriferi — Vrieshuizen — Warehouses — Lagre						Total
	1	2	3	4	5	6	
Steers/heifers:							
fillets	—	—	—	17	6	12	35
insides	—	50	50	55	29	66	250
outsides	—	50	75	75	26	67	293
knuckles	2	18	18	43	16	40	137
rumps	27	33	40	68	16	37	221
cube rolls	—	40	—	35	8	15	98
plates, flanks	80	100	98	106	50	149	583
brisket	18	47	41	70	14	26	216
forequarters	141	60	60	100	88	138	587
shins and shanks	—	80	75	80	28	51	314
Total	268	478	457	649	281	601	2 734
Cows:							
fillets	—	1	—	1.8	—	0.4	3.2
cube rolls	—	1	7	2.0	—	0.1	10.1
plates, fanks	1	3	9	—	—	—	13.0
forequarters	—	7	70	—	—	0.3	77.3
hindquarters	3.7	1.5	—	—	—	1.3	6.5
brisket	—	1.8	—	3	—	—	4.8
Total	4.7	15.3	86	6.8	—	2.1	114.9
General total	272.7	493.3	543	655.8	281	603.1	2 848.9

Entrepôts — Kühllhäuser — Depositi frigoriferi — Vrieshuizen — Warehouses — Lagre

1. Union Cold Store, Prescott Road, Liverpool, England.
2. Frigoscandia Cold Store, Belgard Road, Tallaght Co. Dublin, Ireland.
3. Frigoscandia Cold Store, Midleton, Co. Cork, Ireland.
4. Waterford Cold Store, Christendom, Ferrybank, Waterford, Ireland.
5. Eirfreeze Cold Store, Little Island, Co. Cork.
6. Eirfreeze Cold Store, Bond Road, Dublin.

**BANDI DI GARA PER APPALTI DI LAVORI PUBBLICI**

*(Pubblicazione dei bandi di gara per appalti e concessioni di lavori pubblici conformemente alla direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva 72/277/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1972)*

**MODELLI DI BANDI DI GARA****A. Procedure aperte**

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 16 e) <sup>(1)</sup>:
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 16 b)):
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 16 c)):  
b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 16 c)):  
c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 16 c)):  
d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 16 c)).
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 16 d)):
5. a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale possono essere chiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari (articolo 16 f)):  
b) Data limite per presentare tale domanda (articolo 16 f)):  
c) (eventualmente) Importo e modalità di versamento della somma necessaria per ottenere tali documenti (articolo 16 f)):
6. a) Data limite per la ricezione delle offerte (articolo 16 g)):  
b) Indirizzo al quale devono essere trasmesse (articolo 16 g)):  
c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte le offerte (articolo 16 g)):
7. a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (articolo 16 h)):  
b) Data, ora e luogo dell'apertura (articolo 16 h)):
8. (eventualmente) Cauzioni e garanzie richieste (articolo 16 i)):
9. Modalità essenziali di finanziamento o di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia (articolo 16 j)):
10. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 16 k)):
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico cui l'imprenditore deve assolvere (articolo 16 l)):
12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta (articolo 16 m)):
13. Criteri che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. I criteri diversi dal prezzo più basso sono menzionati quando non figurano nel capitolato d'oneri (articolo 29):
14. Altre indicazioni:
15. Data di spedizione del bando (articolo 16 a)):

---

<sup>(1)</sup> Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

**B. Procedure ristrette**

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 17 a)<sup>(1)</sup>:
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 17 a)):
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 17 a)):
  - b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 17 a)):
  - c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 17 a)):
  - d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 17 a)):
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 17 a)):
5. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 17 a)):
6. a) Data limite per la ricezione delle domande di partecipazione (articolo 17 b)):
  - b) Indirizzo al quale esse devono essere trasmesse (articolo 17 b)):
  - c) Lingua o lingue nelle quali esse debbono essere redatte (articolo 17 b)):
7. Data limite di spedizione degli inviti a presentare le offerte (articolo 17 c)):
8. Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore, nonché le condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve assolvere (articolo 17 d)):
9. Criteri di attribuzione dell'appalto se non figurano nell'invito a presentare le offerte (articolo 18 d)):
10. Altre indicazioni:
11. Data di spedizione del bando (articolo 17 a)):

---

<sup>(1)</sup> Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

**Procedura aperta**

1. Ministerie van Openbare Werken — Wegenfonds — Directie der Wegen van Brussel-Hoofdstad — 8e verdieping Plasky laan, 144 te/B - 1040 Brussel (Tel. 02/35 61 73).
2. Gara pubblica d'appalto.
3. a) Provincia del Brabante. Comuni di Anderlecht-St. Jans Molenbeek-Koekelberg.  
b) Ammodernamento delle strade Karreveld, Brigade Piron e J. Baeck.  
c) Designazione: categoria C- classe 6 (Importo dei lavori: da 30 a 75 milioni di FB).  
d)
4. Termine di esecuzione: 150 giorni lavorativi.
5. a) Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, Résidence Palace, 155, rue de la Loi, Quartier Jordaens — B-1040 Bruxelles (Tél. 02/7 36 87 93 — CCP 000-0009455-46).  
Si possono consultare i documenti e richiedere informazioni al servizio di cui al punto 1.  
b) 28 ottobre 1976.  
c) Capitolato d'appalto n. K7/76 H 42 (Prezzo 150 FB).  
Modulo per le offerte (Prezzo 40 FB).  
Un piano (Prezzo 450 FB).  
I documenti di cui sopra vengono inviati previo pagamento degli importi indicati.
6. a) 28 ottobre 1976.  
b) Vedi punto 1.  
c) Olandese o francese; si fa obbligo di servirsi dei moduli allegati al capitolato.
7. a) Pubblica.  
b) 28 ottobre 1976, ore 11; per l'indirizzo vedi punto 1.
8. 5 % dell'importo contrattuale. Durata della garanzia: 3 anni.
9. Acconti mensili.  
Il contratto prevede la revisione dei prezzi per manodopera e materiali.
10. Sono ammessi a concorrere consorzi anche temporanei.
11. Vedi punto 3 c).
12. 75 giorni dalla data d'apertura delle offerte in seduta pubblica.
13. Potrà essere scelta l'offerta ricevibile più bassa.
14. Poiché durante il periodo di pubblicità potranno essere comunicate delle rettifiche, s'invitano gli imprenditori appartenenti ad uno Stato membro delle Comunità europee a richiedere all'ufficio di cui al punto 1, al più tardi 10 giorni prima dell'apertura delle offerte, che venga loro data comunicazione degli eventuali cambiamenti.
15. 14 settembre 1976.

**Procedura aperta**

1. Intercommunale E 5 — Administration des routes — Service des Autoroutes de Namur. Avenue Gouverneur Bo-vesse, 29, à B - 5100 Jambes (Tél. 081/30 40 71).
  - b) Per l'indirizzo vedi punto 1.
  - c) Lingua francese. Si fa obbligo di servirsi dei moduli allegati al capitolato d'appalto.
2. Gara pubblica d'appalto.
3. a) Provincia di Liegi.
  - b) Costruzione del tronco Emmels — St. Vith Sud dell'autostrada A 27 (Verviers — St. Vith — Francoforte).
  - c) Classificazione: categoria C, E o G — classe 8 (lavori per un importo superiore a 150 000 000 di FB).
  - d)
4. 1 130 giorni di calendario.
5. a) Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, Résidence Palace, Quartier Jordaens, 155 rue de la Loi — B - 1040 Bruxelles (Tél. 02/736.87.93 CCP 000-0009455-46).

Si possono consultare i documenti e richiedere informazioni al servizio di cui al punto 1.

  - b) 4 novembre 1976.
  - c) Capitolato d'appalto n. Z/76 E 24 (prezzo: 330 FB).

Modulo per le offerte (prezzo: 30 FB).

Piani 62 (prezzo: 6 180 FB + 1 fascicolo geotecnico: 1 740 FB).

Consegna previo pagamento anticipato.
6. a) 4 novembre 1976.
7. a) Aggiudicazione pubblica.
  - b) Il 4 novembre 1976 alle ore 11, avenue Gouverneur Bo-vesse 29, B - 5100 Jambes.
8. 5 % dell'importo contrattuale.

Durata della garanzia: 3 anni.
9. Acconti mensili.

Il contratto prevede la revisione dei prezzi della manodopera e dei materiali.
10. Sono ammessi a concorrere consorzi anche temporanei.
11. Vedi punto 3 c).
12. 90 giorni di calendario dalla data d'apertura delle offerte in seduta pubblica.
13. Potrà essere accettata l'offerta regolare più bassa.
14. Durante il periodo di pubblicazione potranno essere apportate modifiche a questo bando, talché gli offerenti cittadini degli Stati membri della Comunità sono invitati a richiederne comunicazione all'ufficio citato al punto 1 almeno 10 giorni prima dell'apertura dei plichi.
15. 15 settembre 1976.

**Procedura aperta**

1. Ministerie van Openbare Werken — Regie der Gebouwen  
Koningin Elisabethlei, 24 — B - 2000 Antwerpen. (Tel.  
03/37 28 40).
2. Gara pubblica di appalto.
3. a) Anversa-Kiel.  
b) Costruzione di un edificio per i servizi postali. Lavori di  
rustico e di rifinitura.  
c) Classificazione: categoria D, classe 6 (lavori per un im-  
porto compreso tra 30 e 75 milioni).  
d)
4. Termine: 350 giorni lavorativi.
5. a) Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere  
documenten betreffende de openbare Aanbestedingen,  
Wetstraat 155, Residence Palace, Jordaenskwartier,  
B - 1040 — Brussel (tel. 02/736 87 93; CCP  
000-0009455-46).  
Per la consultazione dei documenti e per qualsiasi infor-  
mazione rivolgersi all'ufficio di cui al punto 1.  
b) 21 ottobre 1976.  
c) Capitolato n. C9/76 H 31 (prezzo: 220 FB).  
Modulo per le offerte (prezzo 20 FB).  
Piani: 16 (prezzo 910 FB).  
Rilascio previo pagamento.
6. a) 21 ottobre 1976.  
b) Indirizzo: vedi punto 1.
- c) Lingua olandese; è fatto obbligo di servirsi dei moduli al-  
legati al capitolato.
7. a) Pubblica.  
b) 21 ottobre 1976, ore 11; per l'indirizzo vedi punto 1.
8. 5 % dell'importo contrattuale.  
Durata della garanzia: 1 anno.
9. Pagamenti mensili secondo lo stato di avanzamento dei la-  
vori. È prevista per contratto la revisione dei prezzi per salari  
e materiali nel caso subiscano variazioni.
10. Possono presentare offerte anche consorzi a carattere tempo-  
raneo.
11. Vedi punto 3 c).
12. 60 giorni di calendario a decorrere dal giorno di apertura  
delle offerte in seduta pubblica.
13. L'appalto potrà essere assegnato all'impresa che presenterà  
l'offerta ricevibile più bassa.
14. Poiché durante il periodo di pubblicità potranno essere co-  
municare delle rettifiche, s'invitano gli imprenditori appar-  
tenenti ad uno Stato membro delle Comunità europee a ri-  
chiedere all'ufficio di cui al punto 1, al più tardi 10 giorni  
prima dell'apertura delle offerte, che venga loro data comu-  
nicazione degli eventuali cambiamenti.
15. 15 settembre 1976.

**Procedura aperta**

1. Intercommunale E 39 — Dienst der Wegen van Limburg — Residentie Mosa Helbeekplein 1 te B - 3500 Hasselt (Tel. 011/22 11 61).
  - b) Vedi punto 1.
  - c) Lingua olandese. Obbligo di fare uso dei moduli allegati al capitolato d'appalto.
2. Gara pubblica di appalto.
3. a) Provincia del Limburgo.
  - b) Movimenti di terra e posa di rivestimenti sulla strada di accesso Genk-Oost all'autostrada E 39, tratto area di servizio — Delsen.
  - c) Classificazione: categoria C, classe 8 (lavori per un importo superiore a 150 milioni di FB).
  - d)
4. 450 giorni lavorativi.
5. a) Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, Residence Palace, Jordaens Kwartier, Wetstraat 155, te B - 1040 Brussel (Tel. 02/736 87 93 — CCP 000.0009455-46).

La documentazione può essere presa in visione presso l'ufficio indicato al punto 1, il quale rilascerà ulteriori informazioni.

  - b) 18 novembre 1976.
  - c) Capitolato d'appalto n. Z/76 H 29 (prezzo: 245 FB).

Modulo d'iscrizione (prezzo 20 FB).  
Piani: 12 (prezzo 1390 FB).  
Rilascio previo pagamento.
6. a) 18 novembre 1976.
  - b) Vedi punto 1.
  - c) Lingua olandese. Obbligo di fare uso dei moduli allegati al capitolato d'appalto.
7. a) Pubblica.
  - b) 18 novembre 1976, ore 11, Helbeekplein, 1, B - 3500 Hasselt.
8. 5 % dell'importo del contratto. Periodo di garanzia: 3 anni.
9. Pagamenti mensili secondo lo stato di avanzamento dei lavori. È prevista per contratto la revisione dei prezzi per salari e materiali nel caso subiscano variazioni.
10. Possono presentare offerte anche consorzi a carattere temporaneo.
11. Vedi condizioni di cui al punto 3 c).
12. 180 giorni di calendario a far tempo dal giorno di apertura delle offerte in seduta pubblica.
13. Offerta regolare più vantaggiosa.
14. Poiché durante il periodo di pubblicità potranno essere comunicate delle rettifiche, s'invitano gli imprenditori appartenenti ad uno Stato membro delle Comunità europee a richiedere all'ufficio di cui al punto 1, al più tardi 10 giorni prima dell'apertura delle offerte, che venga loro data comunicazione degli eventuali cambiamenti.
15. 15 settembre 1976.



**Procedura aperta**

- |  |   |
|--|---|
| 1. Direction départementale de l'équipement des Hauts-de-Seine, 167 à 177 avenue Joliot Curie, boîte postale 102, F 92013 Nanterre Cédex.  | Acciaio alta aderenza: 49 500 kg.<br>Preventivo dell'amministrazione: 6 000 000 di FF.  |
| 2.   | c)<br>d)  |
| 3. a) Asnières.  | 4. 12 mesi.   |
| b) Lavori da effettuare:<br>Ponti provvisori di 30 T di C U sopra scavi, costruzione e smontaggio 3 unità.<br>Sterri in trincea per tubi di Ø 2 000 e ovali 180/108: 9 650 m <sup>3</sup> .<br>Demolizione di massa rocciosa: 80 m <sup>3</sup> .<br>Riporto sabbia fine: 1 500 m <sup>3</sup> .<br>Armatura di scavo con palancole: 8 100 m <sup>2</sup> .<br>Rimozione di armatura: 1 000 m <sup>2</sup> .<br>Drenaggio di scavo in canalizzazione: Ø 250 — 1 020 m.<br>Locazione di gruppo elettropompa: 500 giorni.<br>Funzionamento di pompa: 290 000 kW.<br>Sterri in sotterraneo compreso sgombero: 2 150 m <sup>3</sup> .<br>Armatura in sotterraneo: 2 550 m <sup>2</sup> .<br>Rimozione di armatura in sotterraneo: 2 550 m <sup>2</sup> .<br>Supporto di scavi in sotterraneo: 55 000 kg.<br>Pozzo di ispezione: 50 m.<br>Tubi 2 000 colati in scavo aperto: 700 m.<br>Tubi Ø 2 000 colati in sotterraneo: 300 m.<br>Iniezione: 400 t.<br>Trattamento chimico in sotterraneo: 4 500 m.<br>Iniezione di cemento bentonite: 690 m <sup>3</sup> .<br>Iniezione di gel di silicato di sodio: 1 200 m <sup>3</sup> .<br>Calcestruzzo a vista: 370 m <sup>3</sup> .<br>Acciaio per calcestruzzo: 16 650 kg. | 5. a) Service marché, all'indirizzo di cui al punto 1.<br>b)<br>c)<br>6. a) 22 ottobre 1976.<br>b) Vedi punto 5 a).<br>c) Lingua francese.<br>7. a)<br>b)<br>8.<br>9.<br>10.<br>11.<br>12. 60 giorni.<br>13. Migliore offerente.<br>14.<br>15. 15 settembre 1976. |

**Procedura ristretta**

1. London Borough of Lambeth, Directorate of Development Services, 138-146 Clapham Park Road, London SW4 7DD, England.
2. Licitazione privata.
3. a) Myatts Field North fase V.  
b) Costruzione di 63 unità d'abitazione e di un asilo infantile con annessi lavori esterni.  
Tipo di lavoro: edilizia.  
Importo presunto del progetto: 1 175 000 £.  
Subappalti principali: impianti meccanici, impianti elettrici.  
c)  
d)
4. Gli offerenti dovranno indicare il periodo di tempo a loro giudizio necessario per l'esecuzione del progetto.
5. Joint Contract Tribunal Standard Form of Building Contract Local Authorities Edition, with Quantities 1963 Edition (July 1976 Revision).
6. a) 18 ottobre 1976.  
b) Vedi punto 1.  
c) Inglese.
7. 1° novembre 1976.
8. Articolo 25 a), b) e c) e articolo 26 a), b), c), d) e e) (GU delle Comunità europee n. L 185 del 16. 8. 1971, pag 5).
9. L'offerta più bassa ricevibile in concorrenza fra offerenti selezionati.
10. L'impianto meccanico è collegato con le condutture sotterranee dell'adiacente impianto distrettuale di riscaldamento.
11. 14 settembre 1976.

**Procedura ristretta**

1. London Borough of Lambeth, Directorate of Development Services, 138-146 Clapham Park Road, London SW4 7DD, England.
2. Licitazione privata.
3. a) Knights Hill — Linton Grove Fase I.  
b) Costruzione di 133 nuove unità d'abitazione in struttura tradizionale con annessi lavori esterni.  
Tipo di lavoro: edilizia.  
Importo presunto del progetto: 1 850 000 £.  
Subappalti principali: impianti meccanici, impianti elettrici.  
c)  
d)
4. Gli offerenti dovranno indicare il periodo di tempo a loro giudizio necessario per l'esecuzione del progetto.
5. Joint Contract Tribunal Standard Form of Building Contract Local Authorities Edition, with Quantities 1963 Edition (July 1976 Revision).
6. a) 1° gennaio 1977.  
b) Vedi punto 1.  
c) Inglese.
7. 28 marzo 1977.
8. Articolo 25 a), b) e c) e articolo 26 a), b), c), d) e e). Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5.
9. L'offerta più bassa ricevibile in concorrenza fra offerenti selezionati.
10. 2 ulteriori lotti con contratti distinti.
11. 14 settembre 1976.

**Procedura ristretta**

1. South west Thames Regional Health Authority, 40, Eastbourne Terrace, London, W2 3QR, England.
2. Licitazione privata.
3. a) St. George's Teaching Hospital Site, Blackshaw Rd., London, SW17 0QT, England.  
b) Costruzione di un blocco a più piani aggiunto alla «Medical school». Le condizioni di contratto saranno quelle previste dallo «Joint Contract Tribunal Standard Form with Quantities local Authority Edition».  
c) Subappalti designati per servizi d'ingegneria meccanica (735 000 £) e servizi d'ingegneria elettrica (300 000 £), per un importo complessivo di 3 600 000 £.  
Nota: l'ente appaltante si riserva il diritto di negoziare successivi blocchi con l'appaltatore.  
d)
4. Termine di ultimazione dei lavori: 114 settimane.
5. Società registrata a responsabilità limitata.
6. a) 4 ottobre 1976.  
b) Vedi punto 1.  
c) Inglese.
7. 5 novembre 1976.
8. Referenze bancarie ai sensi dell'articolo 25 a), fatturato e fatturato per lavori edili per gli ultimi tre esercizi ai sensi dell'articolo 25 c) della direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971.
9. L'offerta più bassa ricevibile.
- 10.
11. 13 settembre 1976.

**Procedura ristretta**

1. South west Thames Regional Health Authority, 40, Eastbourne Terrace, London, W2 3QR, England.
2. Licitazione privata.
3. a) St. George's Teaching Hospital Site, Blackshaw Rd., London, SW16 0QT England.  
b) Subappalto d'ingegneria meccanica per la costruzione di un blocco a più piani in aggiunta alla «Medical School». Le condizioni contrattuali saranno quelle previste dalla «Joint Contract Tribunal Standard Form with Quantities local Authority Edition».  
c) Subappalti designati per i servizi d'ingegneria meccanica: £ 735 000.  
Nota: L'ente appaltante si riserva il diritto di negoziare successivi blocchi con l'appaltatore prescelto.  
d)
4. Termine di ultimazione dei lavori: 114 settimane.
5. Società registrata a responsabilità limitata.
6. a) 4 ottobre 1976.  
b) Vedi punto 1.  
c) Inglese.
7. 5 novembre 1976.
8. Referenze bancarie ai sensi dell'articolo 25 a), fatturato e fatturato per lavori edili per gli ultimi tre esercizi ai sensi dell'articolo 25 c) della direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971.
9. L'offerta più bassa ricevibile.
- 10.
11. 13 settembre 1976.

**Procedura ristretta**

1. Direction Régionale des postes, batiments, 34, rue de Strasbourg, F-44038 Nantes Cedex (Tél. 47 13 62).
2. Licitazione privata.
3. a) Nantes.
  - b) Costruzione di un edificio per lo smistamento dei pacchi, contiguo al centro di smistamento delle lettere recentemente entrato in funzione. Questa costruzione deve comportare un solo piano di 3 300 m<sup>2</sup> circa e un ammezzato di 650 m<sup>2</sup> circa. Quest'operazione dovrà comprendere anche l'installazione di binari nonchè la costruzione delle banchine di servizio.
    - 1 — Lavori in terra, fondazioni, cemento armato, lavori in muratura, pavimentazione industriale 1 522 000.
    - 2 — Impermeabilizzazione 250 000.
    - 3 — Controsoffitti, isolamento acustico 90 000.
    - 4 — Rivestimenti cementati (pavimenti) 40 000.
    - 5 — Rivestimenti incollati (pavimenti e muri) 60 000.
    - 6 — Infissi in legno 28 000.
    - 7 — Carpenteria metallica 140 000.
    - 8 — Serramenta 95 000.
    - 9 — Rivestimenti 130 000.
    - 10 — Verniciatura 180 000.
    - 11 — Vetreria 40 000.
    - 12 — Venezie 15 000.
    - 13 — Impianti idraulici 70 000.
    - 14 — Riscaldamento 270 000.
    - 15 — Elettricità (T.B.T. corrente industriale) 550 000.
    - 16 — Condizionamento aria 120 000.Totale 3 600 000.
  - c) Possibilità di presentare l'offerta per uno o più lotti.
  - d) Non è richiesta l'elaborazione di progetti.
4. 9 mesi.
5. Raggruppamento di lotti separati.
6. a) 11 ottobre 1976.
  - b) Vedi punto 1.
  - c) Lingua francese.
- 7.
- 8.
9. Verrà considerata aggiudicataria l'offerta più vantaggiosa.
- 10.
11. 14 settembre 1976.

**Procedura ristretta**

1. Director Property Services Agency, Department of the Environment, Ashdown House, Sedlescombe Road North, Hastings, Sussex, Regno Unito.
2. L'offerta ricevibile più bassa tra quelle presentate da candidati selezionati.
3. a) Ministry of Defence, Admiralty Surface Weapons Establishment Military Road, Portsmouth Hill, Portsmouth, Portsmouth Hants.  
b) Costruzione e completamento di un nuovo edificio a tre piani per uffici tecnici e di progettazione; al pianterreno si troveranno servizi sociali, magazzino e impianti. I due piani superiori saranno riservati agli uffici, e comprenderanno locali destinati ad un elaboratore e relative installazioni.  
Sottostruttura e sovrastruttura in cemento armato; tetto, da entrambi i lati di un nucleo centrale, per la maggior parte in travi in acciaio e rivestimento in lastre di lana di legno con appropriate finiture. Sul lato nord la struttura sarà rivestita di pareti cortina, mentre il lato sud e l'estremità avranno rivestimento in mattoni, e finestre con intelaiatura in lega d'alluminio.  
c) Verranno nominati subappaltatori dell'ente committente per impianti di riscaldamento meccanici ed elettrici, areazione e servizi, pareti cortina (con relativa lucidatura, saldatura e inserimento dei necessari elementi di giunzione). L'ente committente fornirà targhette per i nomi, bacheche, scaffali per le chiavi, avvisi e impianti antincendio, attaccapanni, specchi e impianti igienici, lavandini, orinatoi, asciugamani avvolgibili e impianti sanitari.  
Coste previsto dei lavori 415 000 — 1 000 000 £.
4. 21 mesi dalla data d'inizio dei lavori.
5. Qualora l'offerta ricevibile sia presentata da un consorzio di imprese, ciascuna di esse dovrà assumersi separatamente e in solido la responsabilità per l'adempimento del contratto.
6. a) 12 ottobre 1976.  
b) Vedi punto 1.  
c) Lingua inglese.
7. Approssimativamente il 12 novembre 1976.
8. — Certificato d'iscrizione all'albo professionale o al Companies Register di Gran Bretagna o d'Irlanda.  
— Bilancio degli ultimi tre esercizi con specificazione del fatturato d'altri lavori edili.  
— Specificazione delle qualifiche tecniche del personale dirigente e di controllo responsabile dell'esecuzione dei lavori, e un elenco delle opere edili precedentemente realizzate nel Regno Unito.  
— Elenco dei progetti per un importo superiore ad 1 milione di UC realizzati negli ultimi 5 anni con l'indicazione del valore e dell'ubicazione di ciascuna di esse e dell'ente committente.  
— Attrezzatura tecnica a disposizione per l'esecuzione dei lavori.  
— Dichiarazione intesa a specificare se l'appaltatore intende avvalersi di manodopera propria o reclutata in loco.
- 9.
10. Le offerte e tutti i documenti giustificativi dovranno essere presentati in lire sterline. Il contratto sarà basato sulle condizioni generali dei contratti governativi per lavori edili e d'ingegneria civile, su specificazioni tecniche, disegni ed elenchi dei materiali. Saranno ammesse variazioni di prezzi per manodopera e materiale. Acconti mensili o quindicinali in base alla valutazione dei lavori eseguiti e dei materiali consegnati in cantiere. I pagamenti a norma di contratto saranno effettuati in lire sterline.
11. 16 settembre 1976.

**Procedura ristretta**

1. Director of Works, Home Office, Prison Department, St Vincent House (Room 315), Orange Street, London WC2H 7HT, England, United Kingdom.
2. L'offerta ricevibile più bassa tra quelle presentate da candidati selezionati.
3. a) HM Prison, Chelmsford, Essex, England.  
b) Costruzione di un locale caldaie in struttura d'acciaio (superficie utile interna di circa 286 m<sup>2</sup>) e lavori connessi.  
c) Saranno nominati subappaltatori dall'ente committente per i servizi meccanici ed elettrici.  
Costo previsto dell'intera opera: 415 — 1 000 000 £.  
d) È prevista la completa elaborazione di progetti.
4. Il periodo contrattuale sarà di 104 settimane a decorrere dalla data di entrata in cantiere.
5. Qualora un raggruppamento di offerenti presenti un'offerta ricevibile, ciascun membro del medesimo sarà, separatamente e in solido, responsabile dell'esecuzione del contratto.
6. a) 15 ottobre 1976.  
b) Vedi punto 1.  
c) Inglese.
7. Intorno al 12 novembre 1976.
8. — Certificato d'iscrizione della società all'albo professionale e al registro delle società del Regno Unito o d'Irlanda.  
— Bilanci degli ultimi tre anni, ivi incluso il fatturato per i lavori edili.  
— Una dichiarazione relativa alle qualifiche tecniche del personale dirigente e di controllo responsabile dell'esecuzione dei lavori, con indicazione delle eventuali opere edili realizzate precedentemente nel Regno Unito.  
— Elenco dei lavori, per oltre 1 000 000 di UC, eseguiti nell'ultimo quinquennio, con l'indicazione del valore, dell'ubicazione e della stazione appaltante di ciascuna opera.  
— Attrezzatura tecnica disponibile per l'esecuzione dei lavori.  
— L'offerente dovrà indicare se intenda valersi della propria manodopera o reclutarne in loco.  
Nota: In luogo della documentazione indicata al primo, secondo e quarto punto sopra, le imprese belghe o italiane possono presentare un certificato d'iscrizione all'albo professionale.
9. Vedi punto 2.
10. Il contratto si baserà sulle condizioni contrattuali previste dai contratti governativi per le costruzioni d'ingegneria civile, su specifiche tecniche e su elenchi dei materiali.  
Saranno consentite fluttuazioni di prezzo per la manodopera e i materiali. Pagamenti mensili sulla base del lavoro eseguito e dei materiali forniti in cantiere.
11. 16 settembre 1976.



**Procedura ristretta**

1. Greater London Council, The County Hall, London, SE1 7PB, England.
2. L'offerta ricevibile più bassa tra quelle presentate da candidati selezionati.
3. a) Thamesmead Development Area 10A Bexley, London. Riferimento topografico: PQ 4879.  
b) Costruzione con metodo tradizionale di 113 abitazioni con relativi negozi, sala di ritrovo, parcheggio e servizi. Costo presunto dei lavori: 1 400 000 £ comprendenti il subappalto principale per l'affondamento di pali (40 000 £) servizi meccanici ed elettrici (90 000 £) per il valore previsto di 130 000 £.  
Condizioni contrattuali del «GLC standard form» basato sul «Royal Institute of British Architects» (revisione 1963) con applicazione della clausola NEDO delle variazioni di prezzo per manodopera e materiali. Le imprese riceveranno gli elenchi dei materiali, che dovranno essere prezzati e rispediti all'ente committente.  
c) L'appaltatore per Area 10A potrà concorrere per la fase 10B per la costruzione di abitazioni al prezzo previsto di 2 300 000 £.  
d)
4. 22 mesi di calendario dalla data d'inizio dei lavori, prevista per il mese di marzo 1977.
5. Qualora l'offerta ricevibile sia presentata da un consorzio di imprese ciascuna di esse dovrà impegnarsi separatamente e in solido del corretto adempimento del contratto.
6. a) 10 ottobre 1976.  
b) The Architect (Ref. AR/F/C), Room 680, The County Hall, London, SE1 7PB, England.  
c) Lingua inglese.
7. 12 novembre 1976.
8. Nome e indirizzo delle banche di cui l'impresa è cliente e che ne possano attestare la posizione finanziaria.  
Bilancio degli ultimi 3 anni.  
Fatturato complessivo per opere edilizie degli ultimi tre anni.  
Elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni.  
Indicazione particolareggiata del personale e dell'attrezzatura.  
Indicazione particolareggiata dei criteri organizzativi e di gestione con i quali si conta di eseguire il contratto.
9. L'offerta più bassa ricevibile in gara, tenuto conto del rapporto tra l'offerta e il prezzo base elaborata dall'architetto, per approvazione da parte del Ministero dell'ambiente, e accertamento della solidità finanziaria dell'offerente.
10. Per la presentazione delle offerte verrà segnato un termine di 8 settimane.  
I lavori saranno effettuati sotto la sorveglianza dell'architetto dell'ente committente. Potranno essere impartite istruzioni in loco da un responsabile dei lavori.  
La contabilità finale sarà curata dal «Council's Surveyor» dell'ente committente.  
A ciascun concorrente sarà fornita una copia delle condizioni contrattuali con due copie in fascicoli sciolti dell'elenco dei materiali. Su richiesta, potranno essere fornite gratuitamente ulteriori copie (non più di due) di tali elenchi.  
Nell'offerta e negli elenchi dei materiali i prezzi dovranno essere indicati in £ sterline e il pagamento si effettuerà esclusivamente in £ sterline.  
Non è riconosciuta alcuna forma di diritto per partecipare alla gara d'appalto, né potranno essere date informazioni sull'esito delle domande.
11. 13 settembre 1976.

**Procedura ristretta <sup>(1)</sup>**

1. The Stevenage Borough Council, Southgate House, Southgate, Stevenage, Herts, England, United Kingdom.
2. Restricted invitation to tender.
3. a) The site known as 'The Brades: Phase I: Sector 8', Stevenage, Hertfordshire, England.  
b) Construction of 152 two-storey dwellings together with external works and services. The estimated cost is approximately £1 600 000.  
c)  
d)
4. To be specified in the tender documents.
5. In the event of a group of contractors submitting an acceptable offer, it will be necessary for each member of the group to sign an undertaking that each company or firm in the group will be jointly and severally responsible for the due performance of the contract.
6. a) 1 October 1976.  
b) The Director of Technical Services, Manulife House, St. George's Way, Stevenage, Herts, England.  
c) English.
7. Invitations to tender will be sent to selected contractors in November 1976.
8. A certificate issued by the competent authority in the Member State giving proof that none of the cases quoted in Council Directive 71/305/EEC, Article 23 (a) to (f), applies to the contractor.  
Proof of the company's enrolment on a professional or trade register.  
A banker's reference.  
Balance sheets/accounts for the past three years.  
A statement of the firm's overall turnover including the proportion allocated to building work and to civil engineering work.  
A list of works over one million units of account carried out during the past five years. The value, type of work, site and the authority's address for whom the work was executed.  
Further technical background information as envisaged by Council Directive 71/305/EEC, Article 26 (a), (c) and (e), may be called for at a later date.
9. The lowest acceptable offer in competition among selected contractors.
10. The form of contract will be the standard form of building contract issued by the Joint Contract Tribunal. Fluctuations on labour and material costs will be permitted. Interim payments will be made monthly on the basis of the valuation of work executed and materials delivered to the site.
11. 17 September 1976.

<sup>(1)</sup> Vedi direttiva 71/305/CEE del Consiglio, articolo 12, paragrafo 3, e articolo 15 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 8).